

Etichettatura dei prodotti alimentari

Che cos'è

L'etichettatura dei prodotti alimentari è definita come l'insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare.

Funzione dell'etichetta

Per mezzo dell'etichetta il produttore veicola informazioni essenziali sui prodotti (data di scadenza, modalità di conservazione e d'uso, ecc.), così come informazioni che, sebbene non essenziali, sono considerate utili (dettagli sul riciclaggio degli imballaggi, ecc.). Dunque, è importante leggere attentamente l'etichetta in quanto può aiutare a compiere scelte più informate e consapevoli e ad utilizzare gli alimenti in modo sicuro. Si consiglia, in particolare, di porre attenzione alla data di scadenza, all'elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale.

Normativa di riferimento

La disciplina generale riguardante l'etichettatura dei prodotti alimentari è contenuta nel **Reg. (UE) n. 1169/2011**, che si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, fatti salvi i requisiti di etichettatura previsti da specifiche disposizioni per determinati alimenti (come ad es. il Reg. (CE) n. 1760/2000 per le carni bovine o il d.lgs. n. 178/2003 per il cioccolato e i prodotti a base di cacao). La normativa europea si riferisce principalmente ai **prodotti preconfezionati**, mentre, per i **prodotti sfusi e preimballati al momento della vendita**, rinvia, in larga misura, alle disposizioni nazionali dei singoli Stati membri.

In Italia, di recente, il **d.lgs. n. 231/2017**, oltre a recare la disciplina sanzionatoria delle disposizioni del Regolamento, ha abrogato gran parte delle disposizioni nazionali in materia di etichettatura contenute nel **d.lgs. n. 109/1992**, considerato una vera e propria "legge quadro" in materia. Rimangono, tuttavia, in vigore, come chiarito in una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, le disposizioni del d.lgs. 109/1992 che regolano materie la cui disciplina è stata espressamente demandata dal Regolamento agli Stati membri (lotto, distributori automatici, vendita di prodotti sfusi, prodotti non destinati al consumatore, cioè gli art. 13 e da 15 a 17 del d.lgs. 109/1992).

Principi generali delle informazioni sugli alimenti

Le informazioni riportate in etichetta devono essere chiare, precise e facilmente comprensibili per il consumatore. In particolare, le informazioni non devono indurre in errore il consumatore:

- in relazione alle caratteristiche del prodotto;
- attribuendo al prodotto effetti o proprietà che non ha (in particolare, è vietato attribuire all'alimento proprietà curative o di prevenzione di malattie, ad eccezione delle acque minerali naturali e degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare);
- suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le medesime caratteristiche.

Informazioni obbligatorie per gli alimenti preconfezionati

Nell'etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati devono essere indicate le seguenti informazioni:

- denominazione dell'alimento;
- lista degli ingredienti, evidenziando gli allergeni in modo da consentire al consumatore di individuarli più facilmente;
- quantità di alcuni ingredienti (per es. quelli che figurano nella denominazione dell'alimento);
- quantità netta dell'alimento;
- termine minimo di conservazione e/o data di scadenza (per gli alimenti molto deperibili);
- condizioni particolari di conservazione e/o d'impiego;
- nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti (cioè dell'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, dell'importatore nel mercato dell'Unione);
- Paese d'origine o luogo di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore il consumatore riguardo l'effettiva provenienza dell'alimento (in particolare, se le informazioni contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza);
- istruzioni per l'uso, se necessario;
- dichiarazione nutrizionale, comprendente il valore energetico e le percentuali di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume;
- lotto di appartenenza;
- sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (obbligatoria a decorrere dal 5 aprile 2018).

Informazioni obbligatorie per i prodotti alimentari sfusi o preincartati

I prodotti alimentari sfusi o confezionati sui luoghi di vendita devono essere muniti di un cartello, apposto ai recipienti che li contengono oppure applicato nei compartimenti in cui sono esposti, che riporta:

- denominazione di vendita;
- elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
- indicazione della presenza di allergeni;
- modalità di conservazione per gli alimenti rapidamente deperibili, se necessario;
- data di scadenza per le paste fresche;
- titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

Modalità di presentazione delle informazioni obbligatorie

Nel caso di alimenti preconfezionati, le informazioni obbligatorie sono apposte direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta in un punto evidente così da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.

La **leggibilità** dipende da diversi fattori, tra cui la **dimensione del carattere**, il **tipo di colore**, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere ed il contrasto significativo tra scritta e sfondo.

Nel caso di **vendita a distanza di alimenti**, tali informazioni devono essere rese disponibili, ad eccezione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza, prima della conclusione dell'acquisto, senza costi aggiuntivi per il consumatore. Inoltre, tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili anche al momento della consegna dell'alimento.

Per i prodotti destinati al mercato nazionale, le informazioni sono riportate in lingua italiana; tuttavia, è consentito che siano espresse anche in più lingue.

Infine, per quanto riguarda le **dimensioni**, le diciture obbligatorie devono essere stampate in carattere pari o superiore a 1,2 mm; mentre, nelle confezioni più piccole il carattere deve essere pari o superiore a 0,9 mm.

A chi rivolgersi

In caso di irregolarità nell'etichettatura di un prodotto alimentare, sono tanti i soggetti che possono intervenire (Vigili Urbani, Guardia di Finanza, Nas, Nac, ecc.). Si consiglia tuttavia di interessare sempre un'associazione



dei consumatori, anche al semplice scopo di farsi assistere nell'inoltro della segnalazione.